

ORIGINALE

AVVOCATI NOSCHESE
Via Settimio Mobilio (Trav. E. Farina, 4)
Tel. 089.2592384 Fax 089.791304
84134 SALERNO
giovanni@noschese.eu

Dr. GIUSEPPE COLAFI



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza nr. 5153 / 2013

h3852 Enovel

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 27 novembre 2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1923/12 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Salerno alla via E. Farina n. 4 presso lo studio dell' **[REDACTED]** che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo

Ricorrente

E

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione e del Turismo , in persona del Dirigente Scolastico p.t. , la quale si costituisce in giudizio ex art. 417 bis c.p.c.

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Resistenti

Avente ad oggetto : riconoscimento compenso per partecipazione agli esami di stato

[Handwritten signature]

Conclusioni rassegnate alla presente udienza : Sono presenti le parti costituite le quali discutono la causa riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.

Svolgimento del Processo

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , depositato in data 1 marzo 2012 , il ricorrente in epigrafe esponeva di essere docente a tempo indeterminato - classe di concorso C500 - e di prestare servizio presso l'IPSSEOA ~~di Capaccio~~ ; di essere stato nominato quale Commissario Interno della 4° commissione relativamente agli esami di Stato a.s. 2010/2011 ; di aver svolto tale incarico di commissario su due classi/commissione ; di aver percepito un solo compenso forfetario nonostante l'art. 3 del Decreto Ministeriale del 24 maggio 2007 attribuisse al commissario interno che svolga la funzione su più classi / commissione il compenso forfetario per ogni ulteriore classe entro il limite massivo di due compensi aggiuntivi; che il ricorrente provvedeva ad inoltrare una formale richiesta di pagamento del predetto compenso , richiesta cui il Dirigente Scolastico rispondeva negando quanto dovuto ma riservandosi di chiedere chiarimenti al MIUR ; tanto premesso e ritenuta illegittima la mancata liquidazione del secondo compenso , il ricorrente adiva il Tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro , rassegnando le seguenti conclusioni :
Piacca all'Ecc.mo Tribunale condannare l'IPSSEOA ~~di Capaccio~~ , in persona del Dirigente Scolastico p.t., ed il MIUR , in persona del Ministro p.t. , al pagamento in favore del prof. ~~Antonio Mercurio~~ del compenso forfetario - Commissario Interno (non percepito per la classe ulteriore) pari ad € 399,00 oltre interessi ;
al rimborso per spese accesso agli atti (copie verbale di classe e commissione classi VA e VB) pari ad € 28,20 ;
con vittoria di spese, diritti ed onorari .
Ritualmente instauratosi, si costituiva l'IPSSEOA , a mezzo del suo Dirigente p.t. , negando la fondatezza dell'avversa pretesa atteso che il Decreto Ministeriale invocato dalla controparte avrebbe riconosciuto il diritto ad ottenere il compenso aggiuntivo soltanto come il commissario interno avesse svolto la propria funzione su più commissioni .

All'udienza del 27 novembre 2013 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il Giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione, il ricorrente reclama l'esatto pagamento del compenso quale Commissario interno della 4° sottocommissione relativamente agli esami di Stato a.s. 2010/2011. Lo stesso, infatti, si duole di aver percepito il compenso forfetario con riferimento ad una sola classe, pur essendo stato nominato Commissario Interno su entrambe le classi facenti parte della 4° sottocommissione.

La fattispecie sottoposta al nostro esame trova la propria disciplina nel Decreto del 24 maggio 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che, in assenza di contrattazione nazionale collettiva, ha provveduto alla determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Il suddetto decreto, infatti, all'art. 3 stabilisce: " *Al commissario interno che svolge la funzione su più classi/commissione compete, per ogni ulteriore classe, il compenso forfetario, per la quota riferita alla funzione di cui alla tabella 1 - Quadro A, attribuzione al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi* ".

Ed invero, il predetto dettato normativo, che non appare neppure di dubbia interpretazione, è stato inoltre oggetto di uno specifico chiarimento con nota prot. n. 7230 del 5.7.2007 - ad integrazione della C.M. prot. n. 7054 del 2.7.2007 - con il quale il Ministero dell'Istruzione ha affermato che " *I compensi aggiuntivi riferiti alla funzione, di cui alla tabella 1 - quadro A, spettano ai membri interni che svolgono la funzione su ulteriori classi della stessa o di altra commissione* ".

Non appare dubitabile, pertanto, che allorquando un docente venga nominato commissario interno dal Consiglio di Classe di entrambe le classi accorpate in un'unica Commissione, allo stesso compete il compenso aggiuntivo per ciascuna delle due classi.

Ed in questi termini, del resto, si è espresso anche l'Ufficio Regionale per la Lombardia che, a fronte di una specifica domanda posta da diverse istituzioni scolastiche in materia di compensi alle commissioni esaminatrici, con nota del 12

luglio 2007 affermava che ai commissari interni nominati su due classi appartenenti alla medesima commissione il compenso per funzione va pagato due volte . Non appare pertanto condivisibile l'interpretazione che del predetto decreto ministeriale fornisce oggi la parte convenuta in giudizio . Non è corretto affermare che il compenso ulteriore aggiuntivo spetta soltanto se il commissario interno opera su più commissioni e non anche nel caso in cui si trovi ad operare in entrambe le classi delle medesima commissione .

Ed invero , dobbiamo tener presente che la Circolare 1039 del 16.2.2011 del MIUR , alla lettera a) – Adempimenti preliminari , prevede : “ *Il dirigente scolastico dell'istituto statale (comprensivo delle eventuali succursali , sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o paritario , procede attenendosi alle seguenti disposizioni : per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria , di ordinamento e/o sperimentale – ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio – va costituita una sola commissione ; ai sensi dell'art. 1 , capoverso art. 4 , comma 9 , della legge 11 gennaio 2007 n. 1 (...)*” .

La lettera b) – Abbinamenti , inoltre prevede :” *A. Per ciascuna classe terminale , statale o paritaria , di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio – va costituita , come sopra indicato – una sola commissione . B. E' consentito , di norma , abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine scolastico “ .*

Questo significa che , se è possibile avere tanto Commissioni con una sola classe , quanto Commissioni con più classi , è evidente che il compenso del Commissario non può dipendere , per ventura , dai singoli abbinamenti delle classi . Si verrebbe infatti a creare una disparità di trattamento tra i commissari interni che sono stati nominati per esaminare gli alunni di più classi facenti capo a commissioni diverse e i commissari interni di più classi facenti capo ad un'unica commissione . Se l'impegno lavorativo è lo stesso , essi avranno diritto al medesimo compenso .

Il docente che venga nominato commissario interno per entrambe le classi di una medesima commissione avrà pertanto diritto al doppio del compenso forfetario di cui all'allegato A .

Quanto alla diversa interpretazione fornita di recente dal Ministero con la nota n.7321 del 13.11.2012 , se ne possono comprendere le ragioni in una frase della nota stessa “la necessità di contenere i costi relativi allo svolgimento degli esami “ , ma tale necessità , anche condivisibile , non consente comunque di superare il

dettato della norma, art. 3 comma 1 del decreto interministeriale 24 maggio 2007, che, almeno allo stato, continua ad essere l'unica disposizione che regola la materia.

Il ricorso, così come proposto, va pertanto accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 1 marzo 2012, da [REDACTED] confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto Professionale di Stato dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il MIUR e l'I.P.S.S.E.O.A., in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 399,00 oltre interessi dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
2. condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore del ricorrente del compenso professionale che si liquida in € 180,00, oltre al rimborso delle spese per accesso agli atti per € 28,20.

Salerno 27 novembre 2013

CANCELLIERE (53)
Annunziata Alpino

Il Giudice

A.M.D'Antonio

| | |
|---|-------------------------------------|
| Sezione Lavoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA | 27 NOV 2013 |
| Oggi, | Il Cancelliere Annunziata Alpino |